BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2022 PER I COMUNI DI CHIANCIANO TERME, CHIUSI E TORRITA DI SIENA

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019, così come modificata dalla L.R. n. 35 del 21 settembre 2021;

VISTO il "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Chianciano Terme n. 19 del 20/04/2021;

VISTO il "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Chiusi n. 8 del 30/03/2021;

VISTO il "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Torrita di Siena n. 22 del 10/03/2021;

VISTA la Convenzione tra il Comune di Chianciano Terme, il Comune di Chiusi, il Comune di Torrita di Siena, per lo svolgimento in forma associata della gestione dei bandi per la formazione delle graduatorie per gli aspiranti all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), approvata con:

- deliberazione Consiglio Comunale di Chianciano Terme n. 19 del 20/04/2021
- deliberazione Consiglio Comunale di Chiusi n. 08 del 30/03/2021
- deliberazione Consiglio Comunale di Torrita di Siena n. 11 del 10/03/2021

VISTE le circolari esplicative inviate dalla Regione Toscana in merito alle precisazioni circa la vigente normativa di riferimento;

VISTA la determinazione n. 11 del 10/01/2022 del Responsabile dell'Ufficio Unico con la quale è stato approvato lo schema del presente bando ed il modello di domanda di partecipazione;

LA RESPONSABILE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI BANDI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER GLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

RENDE NOTO

che dal giorno 17/01/2022 e fino al giorno 18/03/2022 (60 gg.) è pubblicato il presente bando di concorso, indetto ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 (da ora in poi L.R.T. n. 2/2019) e finalizzato alla formazione di una graduatoria unica per l'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione o di risulta, purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale dei Comuni di Chianciano Terme, Comune di Chiusi e Comune di Torrita di Siena.

A**TTENZIONE: Con l'entrata in vigore e la pubblicazione della Graduatoria definita unica che scaturirà dal presente Bando, le vigenti graduatorie ERP relative ai Comuni di Chianciano Terme, Chiusi e Torrita di Siena perderanno la loro efficacia e non saranno più valide per le assegnazioni future di alloggi di ERP.**

Pertanto, anche coloro che sono attualmente inseriti in dette graduatorie, se interessati a concorrere alle assegnazioni future, dovranno obbligatoriamente presentare una nuova domanda di partecipazione al presente Bando.

Si precisa che ciascun richiedente potrà concorrere soltanto per il Comune in cui risiede oppure per quello in cui svolge la propria attività lavorativa a tempo indeterminato.

L'elenco dei soggetti richiedenti, i relativi requisiti per la partecipazione al Bando, i punteggi ed i tempi di formazione delle graduatorie disgiunte per i tre Comuni sono quelli descritti negli articoli che seguono.

ARTICOLO 1
SOGGETTI RICHIEDENTI (art. 9 L.R.T. n. 2/2019)

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare, esclusivamente al Comune ove risiede o al Comune dove svolge attività lavorativa a tempo indeterminato; in entrambi i casi alla data di pubblicazione del presente Bando.

2. Ai fini del presente Bando, per nucleo familiare si intende quello composto da una sola persona ovvero dai soggetti sottoindicati:

a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della Legge 20 Maggio 2016 n. 76 (*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*);
d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

a) le coppie coniugate;
b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge 76/2016;
c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

a) i componenti di coppie di futura formazione;
b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del presente Bando.

ARTICOLO 2
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO
(Allegato A L.R.T. n. 2/2019 come modificato dalla L.R.T. n. 35/2021)

1. I requisiti per la partecipazione al presente Bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di ERP sono i seguenti:

a) **cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia; *Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.*

b) **residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Chianciano Terme o Chiusi o Torrita di Siena**. La permanenza di tale requisito **sarà** verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio; *Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.*

b bis) **assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi** per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;*Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.*

c) **situazione economica** tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare; determinata con i criteri di cui al Regolamento adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e pertanto **non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE.**

Nel caso dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente Bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'art.1 del presente bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 euro di valore ISEE, e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

d.1) **assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione o dal Comune più vicino**. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T. 2/2019 (2 o più persone a vano utile);

d.2) **assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro**. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU (IMU = Imposta Municipale Unica), mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE = Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui ai alle lettere d.1) e d.2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 3;
2. alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;

3. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. .

Possono inoltre partecipare al Bando **i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge**, **ovvero i soggetti titolari pro-quota** di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo **sia superiore al limite di 25.000,00 euro**, se in possesso dei requisiti sopra riportati, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

e.1) **valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 Dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e.2) **non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela** iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e.3) **non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV)**. In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) **non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d.2) ed e.1) del presente articolo;

g) **assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati** concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) **assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza** dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d) e), f) della L.R.T. 02/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) **assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP** senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

2. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a), b) e b bis), del paragrafo 1 del presente articolo, che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

3. Possono partecipare al bando di concorso i **titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge**, **ovvero i soggetti titolari pro-quota** di diritti reali su immobili il cui valore catastale complessivo sia **superiore al limite di 25.000,00 euro**, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1, in casi debitamente documentati di **indisponibilità giuridica** delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

4. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, i Comuni possono accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera d2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, i Comuni possono richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

5. I **cittadini**, con esclusione per coloro **in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria** ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la **documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale.**
La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza.
La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del Bando.

ARTICOLO 3
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI COMUNI

1. Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 5, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Ai sensi del comma 2 dell'art. 3, del D.P.R. n. 445/2000 i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea o Extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ricorrere all'autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. A tal fine si ricorda che i cittadini italiani, i cittadini di paesi aderenti all'Unione europea e i cittadini extracomunitari dovranno autocertificare in sede di presentazione della domanda di partecipazione che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi in Italia e all'estero.

ARTICOLO 4
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

A. PER COMPROVARE I REQUISITI DI ACCESSO:

Devono essere allegati alla domanda, a pena di esclusione, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

1) copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo / carta di soggiorno (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea) (requisito art. 1, lettera a);
2) copia permesso di soggiorno almeno biennale e contestuale svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea) (requisito art. 2, paragrafo 1, lettera a);
3) documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa continuativa del richiedente nell'ambito territoriale del Comune di Chianciano Terme o Chiusi o Torrita di Siena alla data di pubblicazione del bando (es. attestazione del datore di lavoro) (requisito art. 2, paragrafo 1, lettera b);
4) copia dell'attestazione ISE/ISEE valida e rilasciata dall'INPS antecedentemente alla data di presentazione della domanda o, nel caso di mancato possesso alla stessa data, il protocollo della DSU attestante la richiesta all'INPS della DSU sottoscritta prima della presentazione della domanda di partecipazione (requisito art. 2, paragrafo 1, lettera c);
5) documentazione comprovante la perdita del diritto all'abitazione nella casa di cui è titolari (requisito art. 2, paragrafo 1, lettera d.1 e d.2);
6) Se titolari di diritti reali:
   • planimetria catastale dell'alloggio (per verifica dell'inadeguatezza) (requisito art. 2, paragrafo 1, lettera d.1);
   • documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del richiedente (requisito art. 2, paragrafo 1, lettera d.2);
   • documentazione comprovante la non assegnazione e/o non disponibilità della casa di cui si è titolari (requisito art. 2, paragarfo 1, lettera d.1 e/o d.2);
   • dichiarazione di inagibilità dell'alloggio (requisito art. 2, paragrafo 1, lettera d.1 e/o d.2);
   • documentazione sul pignoramento ex art. 560 c.p.c. (requisito art. 2, paragrafo 1, lettera d.1 e/o d.2);
7) Se titolari pro-quota di diritti reali su immobili di valore catastale maggiore di 25.000 euro, documentazione relativa alla indisponibilità giuridica delle quote (requisito art. 2, paragrafo 1, lettera d.1 e/o d.2);
8) Se titolari di natanti o imbarcazioni, documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali (requisito art. 2, paragrafo 1, lettera e.2);
9) Se titolari di autoveicoli di potenza superiore a 80 KW (110 CV), documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali (requisito art. 2, paragrafo 1, lettera e.3);
10) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità (pena esclusione definitiva della domanda);
11) Marca da bollo da 16,00 euro da validare tramite il modulo predisposto dal servizio.

B. PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:
Devono essere allegati alla domanda, a pena di non attribuzione del relativo punteggio, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

1. documentazione attestante reddito non ricavabile da ISEE (per diversa annualità di riferimento o per tipologia di reddito quale per esempio i contratti di lavoro domestico: CU datore di lavoro o estratto conto INPS) [Art. 6, paragrafo 1, lettera a-1, a-1bis];
2. certificazione di invalidità (rilasciata dalla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda USL Territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia) oltre a dichiarazione

sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità del documento all'originale e che quanto in esso dichiarato non è stato revocato modificato o sospeso [Art. 6, paragrafo 1, lettera a-4];

3. copia della certificazione di handicap in gravità L. 104/92, art. 3, comma 3 [Art. 6, paragrafo 1, lettera a-4 bis];
4. documentazione attestante la sede di lavoro per la dimostrazione della pendolarità (es. contratto di lavoro, attestazione datore di lavoro) [Art. 6, paragrafo 1, lettera a-5];
5. copia della certificazione attestante la presenza di minori in affidamento preadottivo [Art. 6, paragrafo 1, lettera a-7];
6. copia della sentenza giudiziale di separazione o divorzio con obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento dei figli ed al fine della definizione della composizione del nucleo familiare ai fini ISEE e copia Documentazione sulla regolarità del pagamento dell'assegno di mantenimento (ricevute versamenti a coniuge/figli) [Art. 6, paragrafo 1, lettera a-8];
7. copia della certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante l'abitazione effettiva e continuativa in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione. Tale situazione deve sussistere da almeno **un anno** alla data di pubblicazione del bando [Art. 6, paragrafo 1, lettera b-1];
8. copia della certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante l'abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione (perizia tecnica sulle barriere non facilmente eliminabili rilasciata dai competenti uffici comunali o da un tecnico individuato dal richiedente e attestazione medica della grave e permanente difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale) [Art. 6, paragrafo 1, lettera b-2];
9. copia del contratto di locazione in alloggio di proprietà privata registrato ed il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e copia documentale che attesti che il canone è regolarmente corrisposto[Art. 6, paragrafo 1, lettera b-4).
10. copia del provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della L.R.T. 2/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque **non superiore ad anni due** [Art. 6, paragrafo 1, lettera b-5].

ARTICOLO 5
DISTRIBUZIONE, TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dalla Gestione Associata. Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione.
2. I moduli di domanda potranno essere reperiti presso Ufficio ERP del Comune di residenza o scaricati dai seguenti siti istituzionali:
Comune di Chianciano Terme: www.comune.chianciano-terme.siena.it
Comune di Chiusi: www.comune.chiusi.si.it
Comune di Torrita di Siena: www.comune.torrita.siena.it
3. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in 60 giorni e decorrono dal 17/01/2022 data di pubblicazione del bando. Sarà pertanto possibile presentare la domanda, pena l'esclusione della stessa, entro le ore 24,00 del 18/03/2022.

4. Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio in precedenza indicato, esclusivamente nelle forme di seguito indicate:

per il Comune di Chianciano Terme:

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.chiancianoterme@pec.consorzioterrecablate.it;
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo: sociale@comune.chianciano-terme.si.it
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Chianciano Terme, Via Solferino 3 - 53042 Chianciano Terme (SI), previo appuntamento telefonico al numero 057865223, necessario a consentire che la consegna avvenga rispettando i limiti di accesso presso la sede comunale (un cittadino alla volta), adottando tutte le misure di sicurezza e prevenzione del contagio da COVID e senza creare assembramenti vietati dalla vigente normativa;
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune di Chianciano Terme, Via Solferino, 3 - 53042 Chianciano Terme (SI);

per il Comune di Chiusi:

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Chiusi nell'orario dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì previo appuntamento telefonico allo 0578223651
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune di Chiusi, Piazza XX Settembre, 1 - 53043 Chiusi (SI);
- inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune: protocollo.chiusi@legalmail.it

per il Comune di Torrita di Siena:

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Torrita di Siena negli orari dalle ore 09,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,30 alle 17,30 del lunedì e mercoledì previo appuntamento telefonico allo 0577688212;
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune di Torrita di Siena, Piazza Giacomo Matteotti, 10 - 53049 Torrita di Siena (SI);
- inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune: protocollocomune.torritadisiena@pec.consorzioterrecablate.it

In caso di invio tramite una casella di posta elettronica certificata, dovrà esserci corrispondenza tra l'autore della domanda ed il soggetto identificato con le credenziali PEC, e la sottoscrizione dovrà essere apposta in formato elettronico (firma digitale). La stessa dovrà pervenire comunque entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Si ricorda che la mancata sottoscrizione della domanda e/o l'assenza di copia del documento di identità del richiedente in corso di validità sono cause non sanabili di esclusione della domanda.

N.B. Le domande dovranno pervenire, pena l'esclusione:

- **per i residenti o aventi luogo di lavoro a tempo indeterminato nel Comune di Chianciano Terme, al Comune di Chianciano Terme;**

- **per i residenti o aventi luogo di lavoro a tempo indeterminato nel Comune di Chiusi, al Comune di Chiusi;**

- **per i residenti o aventi luogo di lavoro a tempo indeterminato nel Comune di Torrita di Siena, al Comune di Torrita di Siena.**

In relazione a quanto sopra, qualora un richiedente abbia residenza in uno dei tre Comuni e luogo di lavoro a tempo indeterminato in uno degli altri due Comuni, non potrà presentare,

pena l'esclusione, domanda in ambedue i Comuni, ma dovrà scegliere se presentarla nel Comune di residenza o nel Comune dove svolge attività lavorativa.

ARTICOLO 6

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
(Allegato B L.R.T. n. 2/2019 come modificato dalla L.R.T. n. 35/2021)

1. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. Ai sensi dell'Allegato B della L.R.T. n. 2/2019 le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

A) Condizioni sociali – economiche - familiari (Art. 10 della L.R.T. 2/2019 e Allegato B alla L.R.T. n. 2/2019):

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **punti 2**;

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1**;

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis: **punti 1**;

a-3. nucleo familiare composto da:

- coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**

- con uno o più figli minori a carico: **punti 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti della coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: **punti 1;**

- con età compresa a fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: **punti 2;**

- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 2;**

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente e un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere

necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione:**punti 3;**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis , non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **punti 2;**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2;**
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3;**
- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: **punti 4;**

Si intendono fiscalmente a carico i familiari del contribuente con un **reddito annuo di 2.840,51 euro**. Limite elevato a **4.000,00 euro** nel caso dei figli fino a 24 anni.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 6**.

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **punti 1.**

B) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico- sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 3;**

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno **un anno** alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al Comune e alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap,

invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso: **punti 3;**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato:

- il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: **punti 3;**

- in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **punti 4.**

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della L.R.T. 2/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, **anteriore** alla data di pubblicazione del bando, comunque **non superiore ad anni due**: **punti 2;**

b-6. Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **punti 2.**

Le due condizioni non sono cumulabili.

C) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**

da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2;**

da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3;**

da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3,5;**

da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 4.**

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.**

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL:

- non inferiore ad anni 5: **punti 1**

- non inferiore ad anni 10: **punti 2**

I punteggi di cui al punto C) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

2. I richiedenti che si trovano in condizione di parità di punteggio verranno inseriti in Graduatoria Provvisoria a pari merito secondo l'ordine alfabetico.

3. Per l'attribuzione dei punteggi si specifica quanto segue:

NOTA 1. Attribuzione punteggio di INVALIDITA' di cui alla precedente lettera a-4 del Bando:

a) Per l'attribuzione del PUNTEGGIO DI INVALIDITA' il soggetto deve essere in possesso delle certificazioni rilasciate dalla competente Commissione Medica dell'Azienda USL Territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia.

NOTA 2. Condizione di NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UNA SOLA PERSONA di cui alla precedente lettera a-7 del Bando:

a) Attribuzione punteggio di nucleo familiare composto DA UNA SOLA PERSONA CON FIGLI FISCALMENTE A CARICO: per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con i figli. In caso di separazione legale è sufficiente che alla data di pubblicazione del Bando di Concorso sia stato depositato il ricorso per separazione, salvo successiva acquisizione degli atti definitivi di separazione coniugale;

b) Attribuzione punteggio di nucleo familiare composto DA UNA SOLA PERSONA CON SOGGETTI A CARICO di cui ai precedenti punti a-4 e a-4bis, (soggetti con invalidità o handicap): per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con tali soggetti.

NOTA 3. Attribuzione del punteggio derivante da AMBIENTI IMPROPRIAMENTE ADIBITI AD ABITAZIONE di cui alla precedente lettera b-1 del Bando:

a) Si intende improprio l'ambiente documentato tale dall'autorità pubblica competente ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Urbanistico comunale.

b) Per l'attribuzione del punteggio, la situazione prevista alla precedente lettera lettera b-1 del Bando, deve comunque sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando l'assegnazione derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

NOTA 4. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla presenza di BARRIERE ARCHITETTONICHE di cui alla precedente lettera b-2 del Bando nell'alloggio di residenza del richiedente è necessaria produrre la documentazione comprovante:

a) la presenza di barriere architettoniche, all'interno dell'abitazione tali da determinare grave disagio abitativo in presenza di un soggetto in possesso del riconoscimento di cui al successivo punto b), attestata dai competenti uffici comunali o da un tecnico individuato dal richiedente;

b) la certificazione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale; qualora la

difficoltà di deambulazione sia sopraggiunta rispetto alle certificazioni sopra individuate, potrà essere prodotta una certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica;

c) la condizione di CECITA' ASSOLUTA (come risulta dalla Certificazione di invalidità civile) è equiparata alla condizione sanitaria di cui al punto precedente.

NOTA 5. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di abitazione in ALLOGGIO O ALTRE STRUTTURE ABITATIVE ASSEGNATE A TITOLO PRECARIO di cui alla precedente lettera b-3 del Bando, si intendono anche gli utilizzi autorizzati e le assegnazioni a tempo determinato effettuate con la precedente normativa sull'ERP. Tale punteggio non è attribuibile in caso sussista una inadempienza alle norme contrattuali dovuta, in particolare, a morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie relative all'abitazione.

NOTA 6. Per l'attribuzione del punteggio derivante da PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE di cui alla precedente lettera b-5 del Bando, si considera valido il provvedimento di CONVALIDA di sfratto, con data anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due. È equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di cui sopra, la CONVALIDA DELLA LICENZA PER FINITA LOCAZIONE, purché relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando. In caso di immobile sottoposto a procedura di pignoramento fa fede la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.

NOTA 7. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE di cui alla precedente lettera b-6 del Bando, è necessario che la COABITAZIONE con altro nucleo familiare risulti anagraficamente. La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO è determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della Legge Regionale; il calcolo dei vani è effettuato con le modalità previste dall'allegato C,) paragrafo 2, della Legge Regionale; per gli immobili adibiti ad ERP di proprietà comunale o del soggetto gestore (Siena Casa SpA) farà fede la documentazione tecnica risultante agli atti, l'attestazione dei competenti uffici del comune o del soggetto gestore. Non è considerata ammissibile l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE o SOVRAFFOLLAMENTO a seguito di occupazione abusiva di immobili pubblici o privati.

NOTA 8. L'attribuzione dei punteggi derivanti da CONDIZIONI DI STORICITA' DI PRESENZA, di cui alle precedenti lettere c-1, c-2 e c-3 del Bando, NON SI APPLICA a soggetti appartenenti a nuclei familiari anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario di alloggio ERP che intendono partecipare in modo autonomo ad un nuovo Bando e ai soggetti già titolari di assegnazione di alloggio ERP in caso di variazione anagrafica del nucleo familiare.

ARTICOLO 7
ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. L'Ente capofila della gestione associata procede:
   a) all'istruttoria delle domande dei richiedenti;
   b) a richiedere eventuali integrazioni documentali;
   c) ad esaminare le domande ed attribuire a ciascuna domanda i punteggi secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii. riportate all'art. 6 del presente Bando

2. La Commissione ERP associata, istituita ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) della L.R. 2/2019 e dell'art. 3 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) ha i seguenti compiti:
a) Valuta e decide sui ricorsi relativi alla Graduatoria Provvisoria per l'assegnazione ordinaria degli alloggi ERP;

b) Redige la Graduatoria Definitiva provvedendo a dirimere le situazioni di pari punteggio secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 10 della L.R. 2/2019.
c) Valuta i ricorsi e redige/aggiorna la Graduatoria Definitiva relativa alle domande presentate nell'ambito dell'istituto della Mobilità con le stesse modalità di cui alle graduatorie per l'assegnazione ordinaria degli alloggi ERP;
d) Redige le Graduatorie relative alle domande per l'utilizzo autorizzato degli alloggi ERP ai sensi dell'Art. 14 della L.R. n. 2/2019;
e) Ha funzioni consultive in tema di E.R.P. qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di interpellare la Commissione nei seguenti ambiti:

e1) - procedure di decadenza dalle assegnazioni (valutazione delle controdeduzioni);

e2) - controllo dei requisiti e dei punteggi relativi ai bandi di concorso per l'assegnazione ordinaria o in mobilità di alloggi ERP. In tal caso la Commissione ha la facoltà di sentire con apposite audizioni i richiedenti o gli assegnatari al fine di decidere con maggior cognizione di causa i provvedimenti da adottare;

e3) – modalità di individuazione degli alloggi da assegnare secondo l'ordine stabilito dalla Graduatoria, con particolare riguardo alle fasi della identificazione, della consegna e della eventuale rinuncia.

Entro i **60 giorni** successivi al termine fissato dal Bando per la presentazione delle domande, la Commissione Unica dovrà redigere la graduatoria provvisoria con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'eventuale opposizione e del nome del Responsabile del procedimento, e ne assicura la pubblicità all'albo pretorio e sul sito internet dei Comuni associati per 30 giorni consecutivi.
Entro **30 giorni** dalla data di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria nell'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione ERP intercomunale, allegando, contestualmente alla stessa, eventuali documenti relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando. Scaduto tale termine il Responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione ERP unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.
La Commissione ERP decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti relativi a requisiti o a condizioni dichiarate nella domanda e possedute dal nucleo familiare richiedente alla data di pubblicazione del bando.
Finito l'esame delle opposizioni, formula la Graduatoria Definitiva ordinando ogni domanda avente pari punteggio secondo il criterio previsto dal comma 6 dell'art. 10 della L.R. n. 2/2019.
La Graduatoria Definitiva così formulata sarà pubblicata all'albo Pretorio on line dell'Ente delegato e degli altri Comuni associati per **30 giorni** consecutivi e sarà liberamente consultabile sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione.
Fino all'entrata in vigore della nuova graduatoria definitiva, gli alloggi ERP continueranno ad essere assegnati sulla base della graduatoria definitiva previgente.

La graduatoria definitiva, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 10 della L.R. 2/2019, è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi ERP di nuova costruzione o di risulta, purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge.

Per la tutela del diritto alla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016) i nominativi dei richiedenti non saranno riportati nelle Graduatorie (provvisoria e definitiva), ma ogni richiedente sarà individuato mediante il numero e la data di protocollo dell'Ente che ha acquisito l'istanza presentata.

ARTICOLO 8
MOTIVI DI ESCLUSIONE DEFINITIVA DELLE DOMANDE

1. Saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande:
   - **a)** non firmate;

b) prive della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità salvo l'ipotesi in cui la domanda sia firmata digitalmente;

c) pervenute al protocollo comunale successivamente alla data di scadenza del bando.

ARTICOLO 9
MOTIVI DI ESCLUSIONE PROVVISORIA DELLE DOMANDE

1. In tutti i casi al di fuori di quelli previsti dal precedente articolo 8 la domanda verrà esclusa provvisoriamente, ferma restando la possibilità del richiedente di produrre, entro il termine previsto per la presentazione del ricorso, la documentazione mancante e fermo restando l'esame della regolarità della stessa da parte della preposta Commissione ERP.

ARTICOLO 10
VALIDITA' DELLE DOMANDE E DELLA GRADUATORIA

1. La domanda presentata dai richiedenti conserva la sua validità per quattro anni dalla data di pubblicazione del Bando al quale gli stessi hanno partecipato, fatte eventuali integrazioni da presentare in occasione dei bandi di aggiornamento, e deve essere ripresentata a fronte del Bando immediatamente successivo, pena la cancellazione dalla relativa graduatoria.

2. La Graduatoria definitiva scaturita dal presente Bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente delegato e conserverà la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

3. Con l'approvazione della Graduatoria Definitiva e la sua pubblicazione cesserà l'efficacia delle Graduatorie Definitive ERP attualmente vigenti nei Comuni di Chianciano Terme, di Chiusi e di Torrita di Siena pertanto, le relative pratiche verranno archiviate.

4. Gli alloggi saranno assegnati secondo l'ordine stabilito nella nuova Graduatoria Definitiva ERP.

ARTICOLO 11
ASSEGNAZIONE ALLLOGGI

1. I Comuni di Chianciano Terme, Chiusi e Torrita di Siena provvedono **singolarmente** all'assegnazione degli alloggi ai propri residenti secondo le modalità indicata nel Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.).

2. Ogni Comune provvederà all'assegnazione degli alloggi ai propri residenti secondo l'ordine della graduatoria tenuto conto del numero di alloggi disponibili nel proprio Comune.

3. Gli alloggi rimanenti verranno assegnati seguendo l'ordine di graduatoria ma con precedenza per coloro i quali svolgono attività lavorativa a tempo indeterminato nell'ambito del Comune con disponibilità.

4. Gli alloggi ulteriormente rimanenti verranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria a prescindere dal Comune di residenza, procedendo allo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia.

5. In tutti i casi di assegnazione di alloggio in comune diverso da quello di residenza ovvero dove il richiedente svolge attività lavorativa, la rinuncia non comporta decadenza dalla graduatoria e quindi determina il mantenimento della posizione in graduatoria.

ARTICOLO 12
ASSEGNAZIONE ALLLOGGI DA RIPRISTINARE

1. Qualora Siena Casa S.p.A. fornisse al Comune di Chianciano Terme, Chiusi o Torrita di Siena la disponibilità di alloggi ERP da ripristinare (art. 16 L.R. n. 2/2019) i richiedenti che in sede di domanda hanno fornito il loro consenso esplicito a valutare un'eventuale assegnazione di questa particolare tipologia di alloggi, saranno interpellati in via prioritaria secondo l'ordine di graduatoria. Per ripristino si intende l'attuazione diretta, da parte degli assegnatari di opere di integrazione, di riqualificazione e di manutenzione dei suddetti alloggi

2. Le procedure di assegnazione di questa particolare tipologia di alloggi, gli obblighi di Siena Casa S.p.A. e dell'Assegnatario e le modalità di rimborso dei costi sostenuti dall'inquilino sono definite nel "Regolamento per le Assegnazioni degli alloggi da Ripristinare" di cui alla Delibera LODE n. 8 del 16/12/2015.

ARTICOLO 13
CANONE DI LOCAZIONE

1. Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato da Siena Casa S.p.A sulla base di quanto disposto dal Capo III della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 14
CONTROLLI

1. La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

2. L'elenco degli ammessi nelle Graduatorie Definitive ERP disgiunte saranno trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.

3. In ogni caso, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999, spetta alle Amministrazioni Comunali procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche d'intesa con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.

4. Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione richiederà direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

5. Qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al presente Bando, il Comune competente provvede ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2/2019 all'esclusione del richiedente dalla graduatoria ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.

6. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., oltre all'applicazione di quanto previsto dal comma precedente si farà luogo anche ad una segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 15
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di Chianciano Terme, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o

comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

2. Secondo la normativa indicata, i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di Chianciano Terme, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chianciano Terme;
- Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Dott.ssa Sara Montiani Tel. 0578/652315 e-mail: sara.montiani@comune.chianciano-terme.si.it;
- Responsabile della protezione dei dati è l'Avvocato Flavio Corsinovi della Società Esseti servizi telematici srl e-mail: rpd@consorzioterrecablate.it;

I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano: dati identificativi: cognome e nome, residenza, nascita, dati relativi ad un documento di identità, dati economici, dati relativi alla salute, dati di contatto (mail, telefono, cellulare).
I dati raccolti, trattati in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, saranno oggetto di: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso.
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all'espletamento delle attività previste dal bando.
Il richiedente l'alloggio di residenza pubblica (E.R.P.) potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
• richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
• avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione;
• richiedere la rettifica o la limitazione dei dati inesatti oggetto di trattamento, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione;
• revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l'impossibilità di esaminare la domanda di partecipazione al Bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.);
• opporsi al trattamento, indicandone il motivo (nei casi previsti dalla normativa);
• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
• di presentare un eventuale reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Chianciano Terme presso l'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente;
• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento delle funzioni comunali di cui all'art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell'esattezza dei dati ai sensi dell'art.

5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

3. Ogni comune della Gestione Associata sarà nominato CO-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

4. Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento, ossia il Comune di Chianciano Terme all'indirizzo pec comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it - Tel. 0578652315.

ARTICOLO 16
NORMA FINALE

1. Il presente procedimento è stato assunto dall'UFFICIO ASSOCIATO PER L'ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI GESTIONALI IN MATERIA DI ALLOGGI ERP.

2. La Responsabile della Gestione associata dei bandi per la formazione della graduatoria per gli aspiranti all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è la Responsabile del Servizio Servizi Scolastici – Sanità – Turismo – Attività Produttive – Cultura – Biblioteca del Comune di Chianciano Terme Dott.ssa Sara Montiani.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 2/2019 e al Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP dei Comuni di Chianciano Terme, Chiusi, Torrita di Siena.

Chianciano Terme 17/01/2022

La Responsabile dell'Ufficio Unico
Dott.ssa Sara Montiani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005

□ La presente copia cartacea per uso amministrativo con Prot. n.	del composta da n. fogli è conforme all'originale
Chianciano Terme lì	Il Responsabile del Servizio